

Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 133831 del 6 aprile 2017

OGGETTO: Contratto di affido o sub-affido in gestione di reparto di un esercizio commerciale - Quesito

Si fa riferimento alla richiesta, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla fattispecie dell'affidamento in gestione di reparto nel caso di esercizi commerciali.

Fa presente che "la SCIA, che le imprese inviano al SUAP per comunicare l'affido o sub-affido di reparto, comprende anche una scrittura privata comprovante tale affidamento, che però non sempre viene registrata all'Agenzia delle Entrate e che spesso l'affidamento di reparto non viene comunicato al Registro Imprese".

Chiede, pertanto:

- se sia obbligatoria la registrazione della scrittura privata all'Agenzia delle Entrate;
- se il SUAP comunale debba farsi carico di trasmettere la SCIA di affidamento reparto completa dei suoi allegati al Registro Imprese.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, rappresenta quanto segue.

In via preliminare, precisa che stante l'abrogazione delle citate normative di settore, l'istituto dell'affidamento di reparto commerciale non risulta disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la conseguenza che la scrivente Direzione è intervenuta con la circolare n. 3467 del 1999, precisando, al punto 12, che "Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio".



Altresì, con la nota n. 549384 dell'11-3-2003, ha ulteriormente chiarito di ritenere ".. che in materia i rapporti tra titolare dell'esercizio ed affidatario possono essere regolati dalle parti in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti" nonché che ".. se si ricorre all'affidamento di reparto, in ogni caso ciò non può riguardare la totalità dei reparti perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l'autorizzazione rilasciata per una media struttura di vendita".

Da quanto esplicitato si evince che l'istituto dell'affido di reparto è consentito negli esercizi commerciali organizzati in più reparti, previa sottoscrizione di un contratto di affido sulla base della normativa dettata dal codice civile, attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti.

Considerato che la gestione del reparto è una gestione aziendale in proprio, regolata da un accordo contrattuale tra le parti, non sussistendo tra gestore ed affidatario alcun rapporto di dipendenza, fermo restando che il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale affido di reparto ad altro soggetto, si evidenzia che quest'ultimo, a sua volta, è tenuto, in quanto esercente in proprio l'attività aziendale, ad iscriversi al Registro Imprese, oltre a dover risultare in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

In ogni caso, la gestione di reparto si differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell'azienda in quanto, nel primo caso, l'azienda e l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di subingresso il subentrante deve effettuare la SCIA ai fini dell'intestazione *pro tempore* del titolo legittimante l'esercizio dell'attività.

Di conseguenza, anche a seguito di affidamento di uno o più reparti, al titolare dell'esercizio commerciale resta comunque intestata l'autorizzazione riferita all'intera superficie di vendita, in quanto una riduzione della medesima per la parte occupata dal reparto in affido ad altri risulterebbe inammissibile.

Fermo quanto sopra, si evidenzia, in via preliminare, che il soggetto che intenda affidare il reparto, come espressamente evidenziato al punto 12 della citata circolare n. 3467 del 1999, può utilizzare lo strumento della Comunicazione al Comune competente per territorio.

Con riferimento, altresì, alle richieste specifiche sottoposte alla scrivente Direzione, si richiama quanto espresso con la nota n. 103791 del 3-5-2012, nella quale è stato ritenuto che l'affidamento in gestione di reparto sfugge alla previsione dell'articolo 2556 del c.c. che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese "dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda" ed impone ad essi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Solo nel caso in cui si tratti di cessione di ramo d'azienda, infatti, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'articolo



2556 c.c. con la conseguente necessità del rispetto del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione.

Per quanto concerne, inoltre, la necessità o meno della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la scrivente riterrebbe, in quanto trattasi di un contratto atipico di gestione delle reti commerciali, consentito negli esercizi con più reparti e non assimilabile al trasferimento o all'affitto di ramo d'azienda, che il medesimo non dovrebbe risultare incluso negli atti soggetti a registrazione previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, salvo diverso avviso dell'Agenzia delle entrate, alla quale la presente nota è inviata, con preghiera di far conoscere le eventuali determinazioni contrarie.

Con riferimento, infine, alla richiesta di chiarimenti relativamente alla obbligatorietà o meno, da parte del SUAP comunale di trasmettere la SCIA di affidamento reparto al Registro Imprese, si ritiene che l'unico adempimento che codesto SUAP dovrà porre in essere nei confronti dell'Ufficio del registro delle imprese è la trasmissione del duplicato informatico della Comunicazione di cui al suddetto punto 12 della circolare 3467/C, ai fini dell'inserimento nel fascicolo d'impresa stante quanto previsto dall'articolo 43-bis del D.P.R. n. 445 del 2000.

IL DIRETTORE GENERALE (avv. Mario Fiorentino)